



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 41 DEL 11-07-2013

Oggetto: Verifica di VIA. MC Calcestruzzi. Ostuni. Progetto relativo ad un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in zona classificata agricola e connessa ad una cava in coltivazione

Premesso che

- con nota del 10 febbraio 2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 13 febbraio 2012 al prot. n. 12063, il sig. Cosimo MELE, in qualità di legale rappresentante della Società MC CALCESTRUZZI srl con sede in Ostuni in c.d. Montecarusus e P.Iva 01388560748, presentava istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa ad un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in zona classificata agricola e connessa ad una cava in coltivazione;
- con nota prot. n. 14750 del 22 febbraio 2012 il Dirigente di questo Servizio disponeva la sospensione del procedimento sino all'ottenimento dei pareri del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio Regionale Ecologia, e di ARPA Puglia resi ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1713 del 26 luglio 2011 riguardanti la localizzazione dell'impianto in area non conforma a quanto prescritto dal vigente Piano Regionale dei rifiuti speciali;
- con nota prot. n. 14273 del 21 febbraio 2012 il proponente trasmetteva la Determinazione n. 137 del 12 ottobre 2009 con la quale il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia determinava lo *stralcio di una porzione di area di cava di calcare alla località "Montecarusus" del Comune di Ostuni autorizzata con DEC/ASS/ICA n. 35/MIN del 14/12/1993 prorogata con DET/PRO n. 30 del 09/02/2009* alle seguenti prescrizioni:
 - o *realizzare, per motivi di sicurezza, una recinzione in rete metallica e paletti in ferro di altezza non inferiore a m 1,5 lungo i tratti congiungenti i pilastri dell'area destinata al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni di opere edili da riutilizzare per la produzione di conglomerati cementiti e bituminosi, senza soluzione di continuità,*
 - o *realizzare lungo i predetti tratti di recinzione gli opportuni sistemi di drenaggio per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull'area di cava o provenienti dalle zone limitrofe,*
 - o *realizzare lungo gli anzidetti tratti di recinzione una idonea barriera frangivento costituita da specie autoctone di medie dimensioni,*
 - o *apporre lungo tutto il perimetro dell'area stralciata, i cartelli ammonitori indicanti il limite di cava invalicabile,*
 - o *l'accesso all'area stralciata, per motivi di sicurezza, dovrà essere realizzato lungo il tratto congiungente i pilastri 9, 61 e dovrà essere provvisto di cancello e/o sbarra d'ingresso,*
 - o *realizzare in direzione del pilastro 60 ed ortogonalmente al tratto congiungente i pilastri 60,61, un idoneo sbarramento di forma opportuna (bivio) con l'utilizzo di prefabbricati del tipo "newjersey" e/o similari, atti ad evidenziare la biforcazione per i due ingressi,*
 - o *collocare nell'area d'ingresso comune un cartello che segnali la direzione delle due attività;*
- con nota del 25 giugno 2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 27 giugno 2012 con prot. n. 50612, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica – Ufficio Gestione Rifiuti esprimeva *parere favorevole alla localizzazione dell'impianto nell'area ... individuata, demandando all'autorità competente tutte le necessarie verifiche al rilascio dell'autorizzazione;*
- il Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia con propria nota prot. n. 40703 del 30/07/2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 2 agosto 2012 con prot. n. 59607, esprimeva **valutazione complessiva positiva** subordinando la stessa al recepimento di documentazione integrativa;

- con nota protocollo n. 61132 dell'8 agosto 2012 questo Servizio richiedeva al Comune di Ostuni il rilascio del parere di competenza;
- con nota prot n. 61156 dell'08 agosto 2012 il Dirigente di questo Servizio, a seguito della suddetta nota dell'ARPA, disponeva la sospensione del procedimento di verifica di assoggettabilità in attesa dell'espressione del parere definitivo della Regione Puglia;
- con nota protocollo n. 61457 del 9 agosto 2012 il proponente trasmetteva documentazione integrativa relativa all'analisi comparata costi benefici in riscontro alle integrazioni richieste dall'ARPA Puglia con nota protocollo n. 40703 del 30 luglio 2012;
- il Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia con propria nota prot. n. 49468 del 20/09/2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot nn. 70462 e 70630 del 27 settembre 2012, esprimeva, in ordine alla localizzazione dell'impianto, nuovamente **valutazione complessiva positiva** subordinando la stessa al recepimento di ulteriore documentazione integrativa relativa alla Relazione comparata costi benefici;
- con nota prot. n. 69173 del 21 settembre 2012 il Dirigente di questo Servizio faceva richiesta di documentazione integrativa;
- con nota del 15 novembre 2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 19 novembre 2012 con prot. n. 84207, l'ARPA Puglia DAP Brindisi, esprimeva nuovamente **parere positivo** alla realizzazione delle opere di che trattasi per quanto attinente alla localizzazione dell'impianto ex DGR Regione Puglia n 1713 del 26/07/2011, richiedendo tuttavia ulteriore documentazione integrativa;
- con nota in atti al protocollo n. 89669, del 10 dicembre 2012, il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta con nota prot n. 69173 del 21 settembre 2012;
- con nota protocollo n. 90751 del 13 dicembre 2012 questo Servizio sospendeva il procedimento in questione nell'attesa dell'espressione del parere definitivo degli Uffici Regionali relativamente alla localizzazione del progetto in questione in area agricola *ex DGR Regione Puglia n. 1713 del 26/07/2011* anche in ragione del fatto che le integrazioni richieste da ARPA Puglia insistevano su elementi essenziali circa la compatibilità ambientale;
- con nota protocollo n. 676 del 30 gennaio 2013 l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia faceva richiesta di documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere definitivo in ordine alla procedura di localizzazione di cui alla *DGR Regione Puglia n. 1713 del 26/07/2011*;
- con nota protocollo n. 6198 del 28 gennaio 2013 il proponente invitava questo Servizio ad adottare il provvedimento in questione;
- con nota protocollo n. 9140 del 7 febbraio 2013 questo Servizio rappresentava che il procedimento era sospeso in attesa dell'espressione da parte del competente Ufficio regionale del parere definitivo relativo alla localizzazione dell'impianto in zona agricola;
- con nota in atti al protocollo n. 15269 del 5 marzo 2013 il proponente trasmetteva la relazione comparata costi benefici;
- con nota protocollo n. 3515 del 29 aprile 2013 l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia esprimeva parere positivo alla localizzazione del progetto in questione in zona agricola assegnando ulteriori 30 giorni al Servizio Ecologia della Regione Puglia e all'ARPA per esprimersi in merito;
- con nota del 2 luglio 2013, in atti al protocollo n. 45533 dell'8 luglio 2013, il proponente trasmetteva una ulteriore relazione tecnica ad integrazione della documentazione trasmessa;

- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince che:
 - o la società MC CALCESTRUZZI srl, già iscritta nel registro delle imprese artigiane che esercitano attività di estrazione di ghiaia e sabbia, intende svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi destinati alla messa in riserva "R13" e attività di Recupero e riciclaggio "R5" su un'area, ubicata nel Comune di Ostuni sul foglio di mappa n. 189 particella n. 64, stralciata dall'area adibita a cava con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 12 ottobre 2009;
 - o l'impianto avrà una capacità inferiore a 50 tonnellate al giorno per un massimo annuo di 15.000 tonnellate mentre le tipologie di rifiuti da avviare a recupero appartengono alle seguenti categorie CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301, 170302, 200301, 170508, 101399, 170802, 060314, 101304, 070199;
 - o la superficie dell'impianto sarà costituita da un piazzale realizzato in cemento armato additivato in modo da assicurare l'impermeabilità dello stesso; le acque di dilavamento saranno convogliate tramite pendenza verso una griglia di raccolta per poi essere convogliate verso l'apposita vasca e riutilizzate sugli stessi cumuli per abbattere la dispersione di polveri;
 - o l'impianto sarà suddiviso nelle seguenti aree:
 - o area destinata alla messa in riserva "R13" così suddivisa:
 - area A1, con una superficie di 370 mq, riservata alla tipologia 7.6,
 - area A2, con una superficie di 315 mq, riservata alla tipologia 7.13,
 - area A3, con una superficie di 305 mq, riservata alla tipologia 7.18,
 - area A4, con una superficie di 520 mq, riservata alla tipologia 7.11,
 - area A5, con una superficie di 780 mq, riservata alla tipologia 7.1,
 - o area "R" rifiuti non idonei al processo di recupero che saranno stoccati in cumulo o in contenitori chiusi prima di venire trasportati ad impianti di recupero adeguati,
 - o area di lavorazione "C", dove avvengono le attività "R5", di circa 240 mq destinata alla lavorazione dei rifiuti a mezzo di macchinario multifunzionale;
 - o area di deposito "B" di circa 570 mq sulla quale avviene il deposito dei riciclati prodotti che a sua volta è distinta in:
 - area "B1" di circa 170 mq relativa ai rilevati e sottofondi stradali,
 - area "B2" di circa 250 mq relativa alla messa in riserva,
 - area "B3" di circa 150 mq relativa alla produzione di conglomerato bituminoso;
 - o l'impianto sarà dotato di un proprio mulino, come fatto presente nella documentazione integrativa trasmessa il 2 luglio 2013 e in atti al prot. n. 45533 dell'8 luglio 2013.

Rilevato che

- il bosco più prossimo all'impianto dista da questo circa 250m;
- l'area d'intervento ricade in zona classificata quale "zona Trulli" oltre che in un'area classificata quale Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "B", ai sensi del vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia approvato con Del. di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000;
- a circa 750 metri di distanza è presente la Masseria Confergola segnalata dalla carta dei Beni Culturali.

Considerato che

- il proponente nella relazione comparata costi benefici (pag 13) specifica che *altro punto saliente che lega l'impianto di recupero con la cava è la presenza di strutture di supporto quali gli uffici, la pesa, le pale gommate e cingolate, l'impianto di gasolio, le cabine di trasformazione*; tale connessione rende i due impianti tecnicamente interconnessi non solo in ordine allo scambio dei prodotti finiti di lavorazione;
- con nota in atti al protocollo n. 15269 del 5 marzo 2013 il proponente ha introdotto un nuovo elemento di valutazione infatti nella “relazione comparata costi benefici” si legge che è in corso l'iter di ampliamento dell'attigua cava che prevede una profondità massima di circa 80 m dal piano campagna ... e con un volume di materiale che si potrà estrarre dalla cava in ampliamento di 6 milioni di mc. Tale intervento, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., è da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale e pertanto la valutazione degli impatti ambientali del progetto in questione non può prescindere dalla valutazione congiunta degli impatti negativi dei due interventi: ampliamento della cava e impianto di recupero.

Considerato altresì che

- il proponente ha effettuato le misure di pubblicità a mezzo di:
 - o pubblicazione sul BURP n. 16 del 02 febbraio 2012;
 - o pubblicazione sul BURP n. 32 del 01 marzo 2012;
 - o avviso di deposito n. 60, dal 25 gennaio 2012 al 11 marzo 2012, all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni.

Ritenuto che

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;
- dall'analisi della documentazione trasmessa i potenziali impatti negativi derivanti dall'attività di recupero potranno riguardare:
 - o l'aumento del traffico veicolare;
 - o l'incremento dei rifiuti prodotti;
 - o l'aumento dell'inquinamento acustico;
 - o l'aumento del fabbisogno energetico;
 - o l'incremento delle emissioni in atmosfera di polveri;

pur ricadendo il sito in questione in zona agricola si rileva che, allo stato attuale, l'area adiacente al previsto impianto è interessata dalla presenza di altra cava in coltivazione e da annesso impianto di produzione di calcestruzzi. Dette attività hanno un peso rilevante in termini di produzione degli impatti ambientali sopra evidenziati; in aggiunta rispetto allo stato attuale il sito in questione vedrà due modifiche sostanziali in termini di impatti ambientali negativi: una inerente l'avvio di una nuova attività di recupero dei rifiuti inerti e l'altra relativa all'ampliamento della suddetta cava in coltivazione; quest'ultimo oltre ai sopra menzionati impatti ambientali determinerà ulteriori interferenze negative quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, sottrazione di suolo e di habitat idoneo alla fauna stanziale e migratoria.

Ritenuto pertanto che, rispetto alla situazione attuale, il contestuale ampliamento della cava e l'avvio dell'attività di recupero rifiuti, ancor più in quanto dette attività presentano punti di interconnessione, ha possibili ripercussioni negative sull'ambiente e pertanto si rende necessario il rimando ad una puntuale e più approfondita analisi degli impatti ambientali sulle diverse componenti ambientali e dei conseguenti sistemi di mitigazione da mettere in atto, rendendo di

fatto necessario l'assoggettamento del progetto di che trattasi alla procedura di VIA ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e ciò tanto più in ragione del fatto che l'area oggetto d'intervento ricade in un contesto agronomico, rurale ed ecosistemico di pregio.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti con esso compatibili;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009, n. 2641 avente per oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs n. 4/08*";
- la L.R. n. 36/09 recante "*Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06*";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246/06, "*Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione*" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40/07: "*Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche*" e dalla D.G.R. n. 2668/09, "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia*";
- il Regolamento Regionale del 21.05.08, "*Adozione del Piano Regionale di Qualità dell'aria Regione Puglia*";
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DISPONE

- **di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo *ad un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in zona classificata agricola e connessa ad una cava in coltivazione*";
- il presente provvedimento non sostituisce, né esonera dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge;
- **di disporre che venga notificata** la presente determinazione al soggetto proponente MC CALCESTRUZZI srl con sede legale in contrada Montecaruso cp 32, 72017 Ostuni;

- di **trasmettere**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente Determinazione al Comune di Ostuni (BR);
- di **stabilire**, ai sensi dell'art. 16, c. 7, L.R. n.11/2001, che l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 5 (tre);
- di **pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16, c. 11, L.R. n. 11/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un sunto della sola parte dispositiva del presente provvedimento e il provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

f.to Il Dirigente
Dott. Pasquale EPIFANI